2026/2540

19.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2540 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2026

relativa a norme armonizzate per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018 e del regolamento (UE) 2019/2024 e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2024/2397 e (UE) 2025/533

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), gli apparecchi di refrigerazione che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono, conformemente a quanto previsto all'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva ed enunciato nell'allegato VII della stessa, a cui si applicano tali norme armonizzate o parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione del 2 maggio 2022 ([3]) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme armonizzate esistenti, a sostegno del regolamento (UE) 2019/2024 ([4]) e del regolamento delegato (UE) 2019/2018 ([5]).

(3) Sulla base della richiesta di normazione il Cenelec ha modificato la norma EN 63252:2020 e successivamente ha adottato la modifica EN IEC 63252:2020/A11:2024.

(4) La Commissione ha valutato se la norma EN IEC 63252:2020 modificata dalla norma EN IEC 63252:2020/A11:2024 del Cenelec fosse conforme alla richiesta di normazione.

([1]) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

([2]) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

([3]) Commission Implementing Decision, of 2 May 2022, on a standardisation request to the European standardisation organisations as regards refrigerating appliances with a direct sales function in support of Regulation (EU) 2019/2024 and Delegated Regulation (EU) 2019/2018 [C(2022) 2764].

([4]) Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2018/oj).

(5) La norma EN IEC 63252:2020, quale modificata dalla norma EN IEC 63252:2020/A11:2024, soddisfa solo parzialmente le specifiche e i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2024 e nel regolamento delegato (UE) 2019/2018.

(6) L'ambito di applicazione della norma EN IEC 63252:2020 quale modificata dalla norma EN IEC 63252:2020/A11:2024 non comprende le macchine a temperature multiple con più di due scomparti, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2024 e del regolamento delegato (UE) 2019/2018. È inoltre necessario adeguare il parametro del consumo energetico (e_r) stabilito nella norma EN IEC 63252:2020/A11:2024 al regolamento (UE) 2019/2024 e al regolamento delegato (UE) 2019/2018. È pertanto opportuno stabilire restrizioni che tengano conto di tali aspetti.

(7) Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto l'elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2024 e del regolamento delegato (UE) 2019/2018 che soddisfano le specifiche e i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nelle decisioni di esecuzione (UE) 2024/2397 ([6]) e (UE) 2025/533 ([7]) dovrebbero pertanto essere inclusi nella presente decisione confermandone la validità. È pertanto opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2024/2397 e (UE) 2025/533 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(8) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità alle specifiche e ai requisiti corrispondenti essenziali stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2024, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il riferimento di cui alla riga 3 di tale allegato è pubblicato con limitazioni.

I riferimenti delle norme armonizzate per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018, che figurano nell'allegato II della presente decisione, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il riferimento di cui alla riga 3 di tale allegato è pubblicato con limitazioni.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2397 è abrogata.

La decisione di esecuzione (UE) 2025/533 è abrogata.

([6]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2397 della Commissione, dell'11 settembre 2024, relativa a una norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018 e del regolamento (UE) 2019/2024 (GU L, 2024/2397, 12.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2397/oj).

([7]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/533 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa a una norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018 e del regolamento (UE) 2019/2024 (GU L, 2025/533, 26.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/533/oj).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2019/2024

N.	Riferimento della norma
1.	EN 16838:2024 Vetrine espositive e pozzetti per gelato artigianale — Classificazione, requisiti e prove di efficienza e dei consumi energetici
2	EN ISO 23953-2:2023 Mobili refrigerati per esposizione e vendita – parte 2: Classificazione, requisiti e condizioni di prova (ISO 23953-2:2023)
3.	EN IEC 63252:2020 Consumo energetico dei distributori automatici EN IEC 63252:2020/A11:2024 Limitazioni: — Le macchine a temperature multiple con più di due scomparti non sono contemplate dalla norma e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente decisione. — Il parametro del consumo energetico (e_r) di cui al punto 7 si riferisce a un periodo di 8 ore applicabile solo nel caso dell'equazione (1); per l'equazione (2) questo periodo è di 16 ore. Le figure A.1 e A.2 dell'allegato A possono essere utilizzate come chiarimenti in quanto definiscono adeguatamente le specifiche e i requisiti.

ALLEGATO II

Norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018

N.	Riferimento della norma
1.	EN 16838:2024 Vetrine espositive e pozzetti per gelato artigianale — Classificazione, requisiti e prove di efficienza e dei consumi energetici
2	EN ISO 23953-2:2023 Mobili refrigerati per esposizione e vendita – parte 2: Classificazione, requisiti e condizioni di prova (ISO 23953-2:2023)
3.	EN IEC 63252:2020 Consumo energetico dei distributori automatici EN IEC 63252:2020/A11:2024 Limitazioni: — Le macchine a temperature multiple con più di due scomparti non sono contemplate dalla norma e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente decisione. — Il parametro del consumo energetico (e_r) di cui al punto 7 si riferisce a un periodo di 8 ore applicabile solo nel caso dell'equazione (1); per l'equazione (2) questo periodo è di 16 ore. Le figure A.1 e A.2 dell'allegato A possono essere utilizzate come chiarimenti in quanto definiscono adeguatamente le specifiche e i requisiti.